

DL Rilancio: incentivi alla ricapitalizzazione delle imprese, ammortizzatori sociali, agevolazioni fiscali.



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



▪Dott. Pietro Freddo freddo@cortellazzo-soatto.it

▪«Agevolazioni fiscali»



Art. 24 – Cancellazione del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 dell'IRAP

- Impatto macro: circa € 4 miliardi di stanziamento
- Agevolazione relativa ai versamenti in scadenza il 30.06.2020 (per i «solari») con impatto economico e finanziario
- Destinatari: **imprese e lavoratori autonomi con ricavi/compensi <= € 250 milioni** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2020 (2019 per i «solari»)
- Soggetti esclusi: banche, altri intermediari finanziari (confidi, microcredito, società di partecipazione finanziaria), holding industriali, assicurazioni, amministrazioni ed enti pubblici



■ **Cancellazione saldo a debito IRAP:**

- Imposta relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (2019 per i «solari»)
- Resta l'obbligo di versamento degli acconti 2019 nella misura ordinaria
- **Beneficio: maggior imponibile IRAP 2019 (rispetto al 2018) * 3,9%**
- Impatto economico/contabile: da valutare se rilevare nel bilancio 2019 o 2020 secondo principi contabili OIC25 (imponibile e aliquote d'imposta vigenti alla data di bilancio) e OIC29 (adjusting events?)

■ **Cancellazione primo acconto IRAP su «base storica»:**

- Imposta relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (2020 per i «solari»)
- **Beneficio: imponibile IRAP 2019 * 3,9% * 40% (50% per i contribuenti soggetti ISA ossia con ricavi <= €5.164.569)**
- Il 2° acconto è dovuto nei modi ordinari (da coordinare con la «tolleranza» del 20% accordata dall'art. 20 del D.L. 23/2020)



- Criticità ed effetti distorsivi:
 - Saldo 2019: premio ai contribuenti con imponibile IRAP crescente (2019 > 2018); 1° acconto 2020: taglio lineare con premio soggetti ISA
 - Nessuna selettività collegata al settore economico (salvo soggetti finanziari/assicurativi e P.A.) e alla effettiva riduzione dei ricavi/imponibile IRAP a causa dell'emergenza Covid-19
 - Nessun correttivo per imponibile IRAP 2020 negativo (non riportabile in avanti a differenza delle perdite fiscali IRES)
 - Paradosso: contribuente con imponibile IRAP 2019 in calo rispetto al 2018 e con imponibile IRAP 2020 negativo non matura beneficio!!!

- Adempimenti:
 - Agevolazione «automatica»
 - Possibile monitoraggio in dichiarazione
 - Eventuale ricalcolo in diminuzione della deduzione dell'IRAP dall'IRES



Art. 28 – Credito d'imposta per i canoni di locazione/leasing degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda

- Impatto macro: € 1,4 miliardi di stanziamento
- Destinatari: imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, compresi Terzo settore e enti religiosi
- Soggetti esclusi: **Imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi 2019 > €5 milioni** (nessun limite per le imprese alberghiere e agrituristiche)
- **Immobili ad uso non abitativo:**
 - Senza esclusioni espresse di categoria catastale
 - Destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, all'esercizio abituale e professionale del lavoro autonomo o attività istituzionale (ENC)



- Condizione:
 - **Riduzione del fatturato $\geq 50\%$ nel mese di riferimento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente
 - **Canone di locazione/leasing versato** con riferimento a ciascuno dei **mesi di marzo / aprile / maggio 2020** (per strutture turistico ricettive con attività stagionale valgono i mesi di aprile / maggio / giugno 2020)
 - **Il credito si computa e spetta con riferimento a ciascun mese**
- Beneficio:
 - **Canone mensile locazione/leasing versato * 60%** → immobili non abitativi destinati all'attività d'impresa, lavoro autonomo etc.
 - **Canone versato * 30%** → contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda
- Credito d'imposta non tassabile IRES/IRAP



- Utilizzo del credito d'imposta **successivamente al pagamento dei canoni**:
 - Decorrenza: in attesa di Risol. Ag. Entrate istituzione codice tributo
 - Compensazione «orizzontale» nel mod. F24 senza limiti ex art. 34 L. 388/2000 (plafond annuo) e ex art. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 crediti quadro RU)
 - Dichiarazione dei redditi
 - Cessione, anche parziale, ex art. 122 del D.L. «Rilancio»
- **Divieto di cumulo con credito d'imposta ex art. 65 D.L. «Cura Italia»**:
 - Solo immobili categoria catastale C/1
 - Canone di locazione (NO leasing, NO affitto d'azienda) per marzo 2020
 - Solo imprese (escluse attività non sospese, all. 1 e 2 DPCM 11.3.2020)
- Adempimenti: agevolazione «automatica»; eventuali adempimenti per cessione



Art. 120 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

- Impatto macro: €2 miliardi di stanziamento
- Destinatari: imprese e lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi quelli del terzo settore, indicati nell'all. 1 con richiamo al codice attività ATECO, ad esempio:
 - **Alberghi; villaggi turistici; ostelli; affittacamere per brevi soggiorni**
 - **Case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence**
 - **Ristorazione con somministrazione, gelaterie e pasticcerie**
 - **Organizzazione di convegni e fiere; attività di musei**
 - **Gestione di stabilimenti balneari; stabilimenti termali, etc.**
- **Possibile estensione** ad altre tipologie di spese ammissibili e/o a ulteriori soggetti tramite apposito Decreto MISE/MEF



- Beneficio:
 - **60% spese sostenute nel 2020** per realizzazione degli interventi, richiesti da prescrizioni sanitarie e misure di contenimento COVID-19
 - Credito max € 80 mila (spesa agevolabile max € 133.333)
- Ambito oggettivo:
 - **Interventi edilizi** necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza
 - **Investimenti di carattere innovativo** quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti
- Cumulabile con altre agevolazioni comunque nel limite dei costi sostenuti



- Utilizzo del credito d'imposta:
 - **Nell'anno 2021** in compensazione «orizzontale» nel mod. F24 senza limiti ex art. 34 L. 388/2000 (plafond annuo) e ex art. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 crediti quadro RU)
 - Cessione, anche parziale, ex art. 122 del D.L. «Rilancio»
- Adempimenti:
 - Agevolazione «automatica»
 - Eventuali adempimenti per cessione
 - Provvedimento Agenzia Entrate: modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta ai fini del rispetto dei vincoli di spesa pubblica

Art. 125 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

- Impatto macro: € 200 milioni di stanziamento
- Destinatari: imprese e lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi quelli del Terzo del settore
- Abroga, accorpa e sostituisce i precedenti crediti d'imposta, mai attuati, assorbendone la dotazione finanziaria:
 - Art. 64 D.L. «Cura Italia» Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
 - Art. 30 D.L. «Liquidità» Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro



- Ambito oggettivo: **spese sostenute per**
 - la **sanificazione degli ambienti** in cui è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e gli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività
 - **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
 - **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**
 - **l'acquisto di dispositivi di sicurezza** quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, e spese di installazione
 - **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, e spese di installazione



- Beneficio:
 - **60% delle spese sostenute nel 2020**
 - credito d'imposta max € 60 mila (spesa agevolabile max € 100 mila) per ciascun beneficiario
- Credito d'imposta non tassabile IRES/IRAP
- Utilizzo del credito d'imposta:
 - Compensazione «orizzontale» nel mod. F24 senza limiti ex art. 34 L. 388/2000 (plafond annuo) e ex art. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 crediti quadro RU)
 - Dichiarazione dei redditi
 - Cessione, anche parziale, ex art. 122 del D.L. «Rilancio»
- **Provvedimento Agenzia Entrate: criteri e modalità di applicazione e di fruizione, al fine del rispetto del limite di spesa**



Art. 124 – Agevolazione IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da COVID-19

- Ambito oggettivo (nuovo n. 1-ter.1 tabella A, parte II-bis, DPR 633/1972): **attrezzature sanitarie** (ventilatori polmonari, caschi per ventilazione, etc.), **mascherine chirurgiche e FFP2/FFP3**, **abbigliamento protettivo per finalità sanitarie** (guanti in lattice, vinile e nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili e chirurgici) **detergenti disinfettanti per mani**, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, etc.
- **Esenzione IVA (aliquota zero) per le cessioni effettuate fino al 31.12.2020**, con diritto di detrazione dell'IVA a monte ex-art. 19, co. 1, DPR 633/1972 (Comunicazione Commissione CE del 26.03.2020)
- **Acquisti intracomunitari e importazioni dei beni** (artt. 42, co. 1, D.L. 331/1993 e 68, co. 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972)
- **Aliquota IVA ridotta al 5% per le cessioni effettuate dal 01.01.2021**



Art. 122 – Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19

- **Possibilità di cessione anche parziale fino al 31.12.2021** dei crediti d'imposta
 - Canone di locazione botteghe e negozi (art. 65 DL «Cura Italia»);
 - Canoni di locazione/leasing immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 DL «Rilancio»);
 - Adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 DL «Rilancio»);
 - Sanificazione ambienti di lavoro e acquisto DPI (art. 125 DL «Rilancio»)
- I cessionari, **tra cui rientrano istituti di credito e intermediari finanziari**, utilizzano il credito in compensazione orizzontale con le stesse modalità con cui sarebbe stato utilizzato dal cedente
- La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso
- Non prevista ulteriore cessione del credito d'imposta



- Non si applicano i limiti per la compensazione «orizzontale» ex art. 34 L. 388/2000 per la compensazione orizzontale (plafond annuo) e art. 1, co. 53, L. 244/2007 (€ 250.000 crediti quadro RU)
- La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei cedenti
- I cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto
- Adempimenti:
 - **Provvedimento Agenzia Entrate per definire modalità attuative, compreso l'esercizio dell'opzione per la cessione, da effettuarsi in via telematica**
 - In ipotesi «Piattaforma web cessione crediti» Agenzia Entrate (impiegata negli anni precedenti per le cessioni delle detrazioni IRPEF Ecobonus): 1) comunicazione della cessione dal beneficiario del credito all'Agenzia Entrate; 2) successiva accettazione telematica da parte del cessionario



Art. 186 – Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

- Versione previgente ex art. 57-bis D.L. 50/2017:
 - Destinatari: imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali
 - Ambito oggettivo: spese per **acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali tramite stampa periodica/quotidiana anche «online» ed emittenti televisive e radiofoniche locali**
 - Beneficio: 75% della spesa incrementale rispetto al periodo precedente
 - Adempimenti: comunicazione preventiva (01-31 marzo) + dichiarazione consuntiva (01-31 gennaio) + attestazione di effettività del sostenimento delle spese da parte di professionista visitatore o revisore legale
 - ripartizione proporzionale delle risorse tra gli aventi diritto (No click day)
- **NOVITÀ** ex artt. 98 D.L. «Cura Italia» e 186 D.L. «Rilancio»:
 - Impatto macro: 60 milioni (+32,5 milioni di €)
 - **Beneficio: 50% spesa effettuata nel 2020 (criterio volumetrico)**
 - **Comunicazione preventiva posticipata al periodo 01-30 settembre**



Art. 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

- Impatto macro: € 557,5 milioni
- **Aumento da € 700 mila a € 1 milione del limite annuo alle compensazioni «orizzontali»** tramite mod. F24 ex art. 34, co. 1, L. 388/2000 **per il solo l'anno solare 2020 (misura non «a regime»)**
- **ATTENZIONE!** Sopravvivono gli altri vincoli legali alle compensazioni «orizzontali», ad esempio:
 - Previa apposizione visto di conformità alla dichiarazione da cui emerge il credito, da presentare preventivamente (dichiarazione IVA → entro 30 giugno 2020; dichiarazioni Redditi, IRAP → entro 30 novembre 2020)
 - Divieto di compensazione fino a concorrenza di debiti scaduti iscritti a ruolo > € 1.500 per imposte erariali e relativi accessori ex art. 31 D.L. 78/2010



Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell’ammortamento (Super-ammortamento)

- Super-ammortamento vigente per il 2019 ex art. 1 DL 34/2019):
 - Beneficio → 7,2% (30%*24%) del costo durante l’ammortamento
 - tetto max investimenti agevolabili → €2,5 milioni
- Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali vigente dal 2020 in sostituzione del Super-ammortamento ex art. 1, co. 184-197 L. 160/2019:
 - Beneficio → 6% del costo in 5 quote costanti annuali
 - tetto max investimenti agevolabili → €2 milioni
- **NOVITÀ: proroga dal 30/06/2020 al 31/12/2020 per completare gli investimenti «prenotati» per il Super-ammortamento**, ossia aventi:
 - Ordine accettato dal fornitore entro il 31/12/2019
 - Pagamento di un acconto pari almeno al 20% entro il 31/12/2019



Artt. 126 e 127 – Proroga dei termini per effettuare il pagamento dei versamenti sospesi

- Nuova scadenza (unica) e modalità per le imprese per effettuare i versamenti sospesi dai precedenti D.L. «Cura Italia» e D.L. «Liquidità»:
 - **16 settembre, senza sanzioni e interessi** (in precedenza 31 maggio/30 giugno)
 - **in unica soluzione o in quattro rate mensili** (si paga entro fine 2020)
- Ambito oggettivo:
 - **tutte le fattispecie di sospensione dei versamenti finora previste per emergenza Covid-19;**
 - il termine di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e proventi da intermediazioni commerciali sospese in via opzionale su richiesta del percipiente (redditi/proventi pagati tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020).



- RIEPILOGO delle sospensioni dei versamenti per Covid-19 finora previste

Soggetti interessati	Versamenti sospesi	Norma di riferimento
Contribuenti delle prime «zone rosse»	Tutti i versamenti e gli adempimenti (dal 21/2 al 31/3)	Decreto MEF 24/02/2020
Imprese con ricavi < 2 milioni di euro	Ritenute lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, saldo IVA 2019 + liquidazione IVA febbraio (versamenti in scadenza dal 8/3 al 31/3)	Art. 62 DL 18/2020
Imprese di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza		
Imprese del settore turistico-alberghiero	Ritenute lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria (versamenti in scadenza dal 17/3 al 30/4)	Art. 8 DL 9/2020
Imprese dei settori più colpiti dall'emergenza	Ritenute lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria (versamenti in scadenza dal 2/3 al 30/4)	Art. 62 DL 18/2020
Imprese che hanno subito una riduzione di fatturato (33%-50%)	Ritenute lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria, liquidazioni IVA marzo, aprile, 1° trimestre (in scadenza il 16 aprile e 16 maggio)	Art. 18 DL 23/2020



■ Principali scadenze «in arrivo»:

16 ogni mese (dal 16 giugno per maggio)	<ul style="list-style-type: none"> • IVA: liquidazione a debito mese precedente • Ritenute, contributi, premi assicurativi mese precedente
16 giugno 2020	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Acconto 2020 nuova IMU (salvo esenzione settore turistico)
30 giugno	<ul style="list-style-type: none"> • IRES: saldo 2019 + 1° acconto 2020 (società «solari» che approvano il bilancio entro il 31 maggio) • IRAP (salvo cancellazione Covid-19): saldo 2019 + 1° acconto 2020 (società «solari» che approvano il bilancio entro il 31 maggio) • IVA: saldo 2019 con maggiorazione (salvo sospesi Covid-19)
30 luglio	<ul style="list-style-type: none"> • «Termine lungo» per i versamenti in scadenza al 30 giugno
31 luglio	<ul style="list-style-type: none"> • IRES: saldo 2019 + 1° acconto 2020 (società «solari» che approvano il bilancio dal 1° giugno) • IRAP (salvo cancellazione Covid-19): saldo 2019 + 1° acconto 2020 (società «solari» che approvano il bilancio dal 1° giugno)
30 agosto	<ul style="list-style-type: none"> • «Termine lungo» per i versamenti in scadenza al 31 luglio
Dal 16 settembre	<ul style="list-style-type: none"> • Ritenute, contributi e IVA sospesi per Covid-19



Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli «avvisi bonari»

- Ambito oggettivo: versamento degli importi richiesti dall’Agenzia Entrate a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni (art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, art. 54-bis del DPR 633/1972, liquidazione tassazione separata IRPEF)
- «Avvisi bonari» in scadenza nel periodo compreso **tra il 19 e il 31 maggio 2020: rimessione in termini del versamento**
- «Avvisi bonari» in scadenza in scadenza nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020: sospensione del versamento**
- Versamenti tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020, senza sanzioni e interessi
- Facoltà di versamento in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese



Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione

- Sospensione dei carichi affidati all'Agente della Riscossione **dal 31 maggio al 31 agosto 2020** per entrate tributarie e non tributarie derivanti da
 - cartelle di pagamento
 - avvisi di addebito
 - avvisi di accertamento
- **Versamenti sospesi da pagare in unica soluzione entro il 30 settembre**
- Decadenza del debitore dalle rateazioni accordate in caso di **mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque**, per
 - Piani di dilazione in essere alla data dell' 8 marzo 2020
 - Provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020



- “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”:
 - Contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nel 2019 → il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate purché l’integrale versamento sia effettuato entro il 10 dicembre 2020
 - Contribuenti decaduti dai benefici per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019 → è prevista la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute





CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa

Via Porciglia, 14 – Padova
Via Domenico Millelire, 4 – Cagliari
www.cortellazzo-soatto.it



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa

